

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

(le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

N. 1 del 30/12/2009 – aggiornato al 24/11/2011

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Società Regionale di Garanzia Marche società cooperativa per azioni (SRGM)

Sede legale: Ancona – Via Sandro Totti, edificio 3 – piano 4

Telefono 071/2900254 – Fax 071/2866504

E-mail: info@srgm.it

Sito internet: www.srgm.it

Per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto il cliente può rivolgersi all'Area Garanzia Primo Grado

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona, n. 01422550424 - Repertorio Economico Amministrativo 130141

Codice Fiscale n. 01422550424 e Partita I.V.A.: 01422550424

Iscritta all'Elenco Speciale ex art. 107 del d.lgs. 385/1993, codice identificativo 19523.0

Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Si precisa che il cliente, che si avvale dell'offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo od onere aggiuntivo.

a cura del dipendente incaricato dell'offerta

Soggetto _____ Qualifica _____

Indirizzo _____ Telefono _____ email _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- il documento "Principali diritti del cliente"

- il presente foglio informativo, composto di n. 6 pagine.

Luogo e data, _____ firma _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Società Regionale di Garanzia Marche** consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate.

La garanzia viene rilasciata da SRGM per iscritto, sotto forma di fideiussione irrevocabile, ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui SRGM garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Principali Rischi (generici e specifici)

Qualora il Socio sia insolvente alla scadenza, e nel caso SRGM sia chiamata ad effettuare il pagamento, per l'obbligazione assunta dal Socio stesso nei confronti della Banca, il cliente è tenuto a rimborsare a SRGM quanto da esso corrisposto in dipendenza del credito concesso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

BENEFICIARI DELLA GARANZIA: PMI socie della SRGM

MISURA: Garanzia concedibile fino al 60% del finanziamento garantito.

IMPORTO GARANTIBILE MASSIMO: € 360.000 per impresa o per gruppo. I valori garantibili massimi possono variare a seconda dei prodotti rimanendo comunque al di sotto di € 360.000.

DURATA: fino a 20 anni

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche e Società di Leasing convenzionate con SRGM: Banca delle Marche, UBI Banca Popolare di Ancona, Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Cassa di Risparmio di Fano, Banca dell'Adriatico, Unicredit Spa; UBI Leasing, Medioleasing.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO:

A) Costo della garanzia SRGM: Le aziende a cui è rilasciata garanzia diretta sono tenute a:

- 1) sottoscrivere un numero minimo di 10 azioni di SRGM di valore nominale unitario di € 258,20 (qualora non siano già socie);
- 2) Pagare una commissione di garanzia, inclusiva dei costi operativi e della remunerazione del rischio assunto.

La commissione di garanzia è determinata nel seguente modo:

$$Q = F * D * C$$

Dove Q = importo della commissione di garanzia

F = importo del finanziamento

D = durata del finanziamento in anni

C = coefficiente relativo al credit scoring (merito di credito) assegnato all'azienda da SRGM

Questa modalità di calcolo presuppone che la garanzia rilasciata sia pari al 50% del finanziamento chirografario o al 30% del finanziamento ipotecario.

Qualora la percentuale di garanzia sia diversa dal 50% o 30%, la commissione viene modificata proporzionalmente.

La commissione di garanzia è percepita in una unica soluzione e deve essere versata dall'azienda contestualmente alla erogazione del finanziamento garantito.

Non sono previsti ulteriori oneri a carico delle aziende garantite, né spese di istruttoria, né depositi cauzionali.

Si riporta a titolo esemplificativo una tabella contenente i valori assunti dal coefficiente di credit scoring (C) in base ai diversi livelli di merito creditizio, relativamente ai prodotti “chirografario per investimenti”, “riequilibrio finanziario chirografario”, “ipotecario per investimenti” e “riequilibrio finanziario ipotecario”.

	Chirografario per investimenti	Riequilibrio finanziario Chirografario	Ipotecario per investimenti	Riequilibrio finanziario ipotecario
Valutazione SRGM	Coefficiente C	Coefficiente C	Coefficiente C	Coefficiente C
Scoring A	0,30%	0,43%	0,06%	0,09%
Scoring B	0,46%	0,59%	0,12%	0,15%
Scoring C	0,66%	0,74%	0,20%	0,22%
Scoring D	0,76%	0,85%	0,24%	0,25%

Nel sito della Società Regionale di Garanzia Marche www.srgm.it sezione *prodotti PMI* sono riportate le schede di tutti i prodotti convenzionati con le diverse banche, in cui sono indicate in maniera analitica le condizioni valide per i singoli prodotti ed in particolare i tassi di interesse e gli spread bancari applicati nonché le tabelle dei coefficienti per ogni livello di valutazione.

B) Ulteriori garanzie: Per la concessione di finanziamenti la banca finanziatrice o SRGM può richiedere di acquisire garanzie personali e / o reali

La definizione delle effettive condizioni economiche applicate, all'interno dei minimi e massimi evidenziati, dipende dalla durata e dal rischio delle linee di credito da garantire oppure, se previsto, dalle convenzioni contrattuali con gli istituti di credito o con altri Intermediari finanziari.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso: Il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

Su richiesta del Socio/Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, il Confidi rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che è legata alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite del Confidi. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate (il Confidi si riserva il diritto di consentire ai soggetti non ancora Soci il pagamento dei costi di ingresso di cui alla precedente Sezione, contestualmente al versamento delle commissioni e degli altri costi di garanzia). Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, il Confidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria

della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione.

La garanzia è “autonoma” rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il creditore beneficiario della garanzia.

Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l’obbligo di rimborsare gli importi pagati dal Confidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il Confidi.

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami di SRGM (per lettera raccomandata A/R o per via telematica), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE S.C.P.A.
UFFICIO RECLAMI

Via Sandro Totti, 4 edificio 3 – piano 4 - 60131 Ancona
Fax 071/2866504
reclami@srgm.it.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima del ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi;
- Organismo di mediazione. Se sorge una controversia con il Confidi, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi all’organismo di mediazione prescelto: Aequitas Adr di Torino, n. 5 del registro ministeriale, distretto di Ancona

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF, secondo la procedura sopra indicata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperita presso l’organismo di mediazione di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso da quello sopra indicato purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definite PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva che il garante si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso a sostegno di un finanziamento bancario.